

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 05

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20,30, individuata quale sede la casa comunale, previa attivazione di adeguato collegamento telematico, ai sensi dell'art.73, D.L. n.18/2020 e secondo i criteri stabiliti con decreto del Sindaco n.1 del 20/03/2020, si sono virtualmente riuniti i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	X	
BAGLIONE	SIMONE	"	X	
DEAGOSTINI	MARCO	"	X	
VACCA	NICOLA	"		X
MOZZATO	MASSIMO	"	X	
PROVERBIO	UGO	"	X	
FINOTTI	MARCO	"	X	
SCAGLIA	NICOLO'	"		X
TOSI	MONICA	"	X	
GILIBERTI	MICHELE MARIO	"	X	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n.147 all' art.1 comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C., composta da:

- I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
- T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili
- T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 29.07.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”*;
- l'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 del 08.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento in parola e successive n.6/2015, n.22/2015, n.7/2016 e n.11/2017 con le quali sono state apportate modifiche al suindicato Regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche al predetto Regolamento, evidenziate in grassetto e soppresse le parti sovrascritte come segue:

TITOLO

Regolamento Comunale per la disciplina della ~~IUC – imposta unica comunale~~ **TARI** ~~tassa sui rifiuti~~

AI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI vengono apportate le seguenti modifiche:

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina la disciplina per l'applicazione della ~~Imposta Unica Comunale - I.U.C., istituita dalla legge 27 dicembre 2013 n.147.~~

~~Con il presente regolamento vengono disciplinati particolarmente gli aspetti applicativi e gestionali della nuova imposta demandati dalla legge alla regolamentazione da parte dei singoli comuni, rinviando espressamente, per il resto, alle disposizioni dalla legge istitutiva dell'imposta. Relativamente alla componente T.A.R.I., il presente regolamento riprende il precedente regolamento approvato per la gestione della Tassa sui rifiuti TARES, fatte salve modifiche e integrazioni derivanti dal testo normativo istitutivo della IUC.~~

Le modifiche legislative che potranno essere apportate alle materie oggetto del presente regolamento renderanno inefficaci le disposizioni in esso contenute.

Art.2 Composizione dell'imposta Destinazione della tassa T.A.R.I.

~~L' Imposta Unica Comunale - I.U.C. si compone di:~~

~~I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili~~

~~T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili~~

~~T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti~~

~~L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.~~

~~La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare l'erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale.~~

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Art.3 Tariffe e aliquote dell'imposta

~~Le tariffe e le aliquote per il pagamento della I.U.C. per le sue varie componenti, sono determinate per ogni singolo esercizio finanziario, dal Consiglio Comunale, contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di apposita deliberazione, trovano applicazione le tariffe e le aliquote dell'anno precedente. La modifiche annuali delle tariffe e delle aliquote possono riguardare anche solo alcune delle componenti che costituiscono la I.U.C. mantenendo inalterate le altre.~~

Contestualmente alla approvazione delle tariffe della TARI il Consiglio Comunale approva anche il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, integrabile con l'entità dei costi di gestione direttamente sostenuti dal Comune stesso.

In mancanza del piano finanziario elaborato in tempo utile per la sua approvazione nei termini per l'approvazione del bilancio, trova applicazione quanto previsto al secondo periodo del comma precedente.

~~Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI stabilita dal Comune, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Con la stessa deliberazione con la quale sono determinate annualmente le tariffe e le aliquote della IUC, il Consiglio Comunale potrà, con disposizione avente natura regolamentare, modificare la percentuale come in precedenza stabilita, entro i limiti previsti dalla legge.~~

Art.4 Scadenze per il versamento dell'imposta

Il versamento della ~~Imposta Unica Comunale~~ è effettuato con le modalità previste dalla legge con le seguenti scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	16 giugno	16 settembre	16 gennaio anno successivo	16 settembre

Il Consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal presente articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da esresse disposizioni di legge.

Art.5 Differimenti dei versamenti

Ai sensi degli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e dell'art.1 commi 700 e 702 della legge 27.12.2013 n.147, il funzionario responsabile della IUC, in base ad apposita richiesta debitamente documentata da cui emergano effettive circostanze attenuanti o esimenti e sentito il Sindaco, potrà disporre differimenti di versamenti che non superino in ogni caso il periodo di mesi sei per ogni singola rata in scadenza. E' fatto salvo quanto indicato al successivo art.9.

Quanto previsto al comma precedente trova applicazione esclusivamente per gli importi dei tributi di spettanza del Comune.

~~Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, in caso di omesso o insufficiente versamento della I.U.C., trova applicazione l'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997 n.471.~~

~~Alla IUC si applicano le disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.~~

Art.6 Ravvedimento operoso

Le scadenze dei pagamenti sono tassative. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta totale dovuto entro le scadenze si procederà all'emissione e notificazione di avviso di accertamento, irrogando le relative sanzioni amministrative pecuniarie nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso il versamento spontaneo di:

- imposta dovuta e non versata
- sanzione amministrativa nella misura ridotta
- interessi legali maturati

La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento relative all'anno di imposta interessato.

L'importo da versare si può ottenere secondo il seguente prospetto:

Ravvedimento "IMMEDIATO" dal 1° al 14° giorno di ritardo:			
Sanzione dal 1° al 14° giorno di ritardo incremento dello 0,2% sino al raggiungimento del 2,8%			
Interessi del 0,003% al giorno sulla tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento			
1° giorno	0,2%	8° giorno	1,6%
2° giorno	0,4%	9° giorno	1,8%
3° giorno	0,6%	10° giorno	2,0%
4° giorno	0,8%	11° giorno	2,2%
5° giorno	1,0%	12° giorno	2,4%
6° giorno	1,2%	13° giorno	2,6%
7° giorno	1,4%	14° giorno	2,8%

Ravvedimento "BREVE" dal 15° ed entro 30 giorni di ritardo:	
Sanzione	Interessi
3% della tassa dovuta e non versata (pari a 1/10 della sanzione intera)	1% annuo (0,003% al giorno) Della tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

Ravvedimento "LUNGO" oltre 30 giorni di ritardo e sino al 31 gennaio dell'anno successivo:	
Sanzione	Interessi
3,75% della tassa dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)	1% annuo (0,003% al giorno) Della tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

Art.7 Modello ~~unico~~ di dichiarazione

Per facilitare e semplificare l'azione del Comune e gli adempimenti a carico degli utenti, il Comune provvederà a predisporre un modello ~~unico~~ di dichiarazione relativa ~~alle componenti dell'imposta riferite ai servizi.~~

Art.8 Funzionario responsabile

Il responsabile del servizio tributi è individuato nel funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa ~~relativa alla I.U.C., in tutte le sue componenti,~~ compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie che venissero ad instaurarsi.

Art.9 Fondo sociale di solidarietà

~~In esecuzione dei principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire annualmente, a vantaggio di nuclei famigliari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà finanziato con una parte dei proventi dell'imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà potrà essere utilizzato dalla giunta comunale per alleviare situazioni di disagio economico e sociale, segnalati o rilevati d'ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell'aumento della pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da parte dello Stato.~~

~~Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti ai contribuenti residenti, saranno strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà economiche dei nuclei famigliari non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal presente regolamento.~~

~~Il fondo potrà essere destinato alla erogazione di contributi, allo sgravio di tributi locali, canoni di locazione, alla fornitura di buoni d'acquisto di prima necessità da utilizzare presso esercizi commerciali esclusivamente operanti sul territorio comunale.~~

Sono soppressi i seguenti punti:

~~TITOLO II – Disposizioni particolari per ogni tributo di cui si compone la I.U.C.~~

~~CAPO I – I.M.U. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (da art.10 a art.23)~~

~~CAPO II~~

~~T.A.S.I. – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (da art.24 a art.30)~~

~~CAPO III diventa CAPO II~~

~~T.A.R.I. – Tassa Rifiuti~~

~~Parte III – Riduzioni e Agevolazioni~~

L'art.54 viene così sostituito:

Art.54 – Riduzioni per accertato recupero o minore produzione di rifiuti

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie, ai sensi della Legge 147/2013, comma 649:

- a) su istanza motivata dei titolari di attività non domestiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte

del gestore del servizio pubblico, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tassa; le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e riportate su base annua.

- b) Alla quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, tramite soggetti terzi nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero; la riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a recupero dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio.

La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste e non può essere, comunque, superiore al 80% della quota variabile del tributo.

% RECUPERO	% RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Da 20% a 29,9%	15%
Da 30% a 59,9%	25%
Da 50 a 79,9%	45%
Oltre 80%	60%

- c) Alle utenze domestiche che provvedono in proprio al compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa pari al 10%; l'agevolazione sarà riconosciuta dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed avrà effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni di cui al primo comma, punti a) e b), le domande debitamente documentate dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di valutare l'effettivo vantaggio relativo al servizio di nettezza urbana erogato.

Visto il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000, con il quale viene espresso motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile;

Acquisito il parere tecnico del responsabile del servizio interessato ai sensi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al "Regolamento Comunale per la Disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 08.08.2014 e modificato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n.6/2015, n.22/2015, n.7/2016 e n.11/2017, così come specificato in premessa e riscritto secondo le modifiche apportate, allegato sotto il punto A) della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
3. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F **C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Regis) _____

Vicolungo, 29 marzo 2021

F = favorevole

C = contrario

Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n.

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, _____

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)